AGGIORNAMENTO 2018

ALLEGATO B – ADEGUAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15.02.2018





Art. 1 – Disposizioni di carattere generale

- 1. Il presente codice costituisce parte integrante del Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012, per eliminare comportamenti o azioni non in linea con i principi di integrità e trasparenza.
- 2. Il presente codice di comportamento definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti di So.Ge.Ca. Srl sono tenuti ad osservare.
- 3. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono l'ampliamento e l'adeguamento del codice di comportamento siglato all'atto di sottoscrizione del contratto di assunzione di ogni dipendente alla normativa vigente.
- 4. Il presente codice ha validità a partire dalla data di approvazione del Piano al comma 1 da parte del Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA).

Art. 2 - Principi generali

- 1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse della società e dell'Amministrazione del Comune di Albiano senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
- 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza agendo in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
- 3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possono ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della società e dell'Amministrazione Comunale di Albiano. Prerogative e poteri di sua competenza sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
- 4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando la propria azione alla massima economicità, efficienza ed efficacia.
- 5. Nel rapporto con i committenti, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari o che comportino discriminazioni di qualsiasi genere.



Art. 3 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al Responsabile della prevenzione la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possono interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica alle adesioni a partiti politi o a sindacati.

Art. 4 – Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse

- 1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti per legge, a partire dalla data 06.10.2014 (data di approvazione da parte del CdA del Piano triennale di prevenzione della corruzione) il dipendente informa per iscritto il Responsabile della prevenzione di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati e/o pubblici in qualunque modo retribuiti che esercita o intende esercitare. Il CdA si riserva di valutare la documentazione fornita e di esprime per iscritto il consenso per tali attività, definendone eventualmente i limiti sia tecnici che di durata.
- 2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
- 3. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti pubblici o privati che abbiano un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'operato della società.

Art. 5 – Prevenzione della corruzione

- 1. La società adotta la necessaria formazione ed informazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e provvede alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni d'illecito.
- 2. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'attività della società. In particolare, il dipendente ha l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dai suoi allegati e presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione e suo Referente, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.



Art. 6 - Trasparenza e tracciabilità

- 1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza e tracciabilità previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del quale il presente codice è parte integrante. In particolare, il dipendente è tenuto a:
 - a. Rispettare le linee guida imposte dall'Allegato A del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
 - b. Adottare la modulistica predisposta per il controllo del rischio di corruzione;
 - c. Dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti col Responsabile della prevenzione, con il suo Referente, con gli altri dipendenti/collaboratori e con i committenti.
 - d. Garantire la tracciabilità dei lavori svolti adempiendo a quanto previsto dal protocollo informatico adottato dalla società.
 - e. Non fornire informazioni e/o copie di materiale di lavoro senza l'autorizzazione del Responsabile della prevenzione.
 - f. Intrattenere rapporti con i committenti solo tramite posta elettronica di lavoro informando il Responsabile della prevenzione o il suo Referente di eventuali comportamenti del committente che possono generare sospetti di corruzione.
 - g. Osservare il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personale (privacy) e a fornire informazioni solo per quanto di sua competenza.

Art. 7 - Comportamento in servizio

- 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
- 2. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone la società. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali.
- 3. Si fa divieto, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di prestare, nei tre anni successivi, attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) nei confronti dei committenti della società.